



**Comune di Lovere**  
Provincia di Bergamo

# **Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche**

Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6

Deliberazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## S O M M A R I O

### **Titolo I – NORMATIVA GENERALE**

Art. 1 – Oggetto	pag. 4
Art. 2 – Definizioni	pag. 4
Art. 3 – Finalità	pag. 5
Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere	pag. 6
Art. 5 - Forme di consultazione delle parti sociali	pag. 6
Art. 6 - Compiti degli uffici comunali	pag. 6
Art. 7 - Esercizio dell'attività	pag. 6
Art. 8 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione	pag. 7
Art. 9 - Autorizzazioni per l'esercizio di commercio in forma itinerante	pag. 9
Art. 10 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	pag. 9
Art. 11 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni	pag. 10
Art. 12 - Indirizzi generali in materia di orari	pag. 11
Art. 13 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	pag. 11
Art. 14 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria.	pag. 11
Art. 15 - Validità delle presenze	pag. 11
Art. 16 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati	pag. 12
Art. 17 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere	pag. 12

### **Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

Art. 18 - Definizione – Rinvio	pag. 12
Art. 19 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo	pag. 13
Art. 20 - Planimetria dei mercati	pag. 13
Art. 21 - Utilizzo del posteggio	pag. 13
Art. 22 - Dimensioni dei posteggi	pag. 14
Art. 23 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato	pag. 14
Art. 24 - Scambio reciproco di posteggio	pag. 14
Art. 25 - Messa a disposizione di aree private	pag. 15
Art. 26 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 15
Art. 27 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbonza del canone concessorio	pag. 15
Art. 28 - Revoca della concessione del posteggio	pag. 16
Art. 29 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria	pag. 16
Art. 30 - Effettuazione di mercati straordinari	pag. 17
Art. 31 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari.	pag. 17

**Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE**

Art. 32 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	pag. 18
Art. 33 - Divieti	pag. 19
Art. 34 - Determinazione degli orari	pag. 19
Art. 35 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo - Modalità. Orari. Divieti	pag. 19

**Titolo IV – POSTEGGI FUORI MERCATO**

Art. 36 - Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio	pag. 19
Art. 37 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato	pag. 20

**TITOLO V – SAGRE**

Art. 38 – Norme di riferimento	pag. 23
Art. 39 – Definizione di sagra	pag. 23
Art. 40 – Organizzatori	pag. 23
Art. 41 – Durata delle manifestazioni	pag. 24
Art. 42 – Programmazione annuale e inserimento nel calendario	pag. 24
Art. 43 – Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità	pag. 25
Art. 44 – Dichiarazione di inizio attività e altre autorizzazioni	pag. 25
Art. 45 – Requisiti per l'attività di somm. e vendita di alimenti e bevande	pag. 26
Art. 46 – Coinvolgimento di altri operatori	pag. 26
Art. 47 – Altre disposizioni per gli organizzatori	pag. 27
Art. 48 – Responsabilità	pag. 27
Art. 49 – Sanzioni specifiche	pag. 27
Art. 50 – Disposizioni transitorie in materia di sagre	pag. 28

**Titolo VI – SANZIONI**

Art. 51 – Violazioni previste dal presente regolamento	pag. 28
--	---------

**Titolo VII – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

Art. 52 - Normativa igienico-sanitaria	pag. 28
--	---------

<b>ALLEGATI</b>	pag. 31
-----------------	---------

## **TITOLO I NORMATIVA GENERALE**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico commercio e fiere), dalla deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2008 n. VIII/8570 - "Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche (art. 4, comma 2, L.R. n. 15/2000)", dall'intesa della Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome 5 luglio 2012 inerente i criteri applicativi in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010 (selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche).

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- g bis) attrezzature, i banchi, i chioschi, i trespolti, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.
- h) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- l) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 2 febbraio 2010;
- m) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

- n)* per *Bollettino Ufficiale* della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;
- o)* per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- p)* per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- q)* per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- r)* per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

### **Art. 3** **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a)* favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b)* assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c)* rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d)* valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- e)* salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f)* favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- g)* salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h)* favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
  - i)* localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
    - un facile accesso ai consumatori;
    - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
    - il minimo disagio alla popolazione;
    - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
      - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
  - l)* promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

#### **Art. 4**

##### **Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere**

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
- g) le disposizioni di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/8570 del 3 dicembre 2008.

#### **Art. 5**

##### **Forme di Consultazione delle parti sociali**

1. Il Comune deve obbligatoriamente sentire le Associazioni dei Consumatori, degli utenti e delle imprese commerciali sulle questioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le questioni per cui il Comune deve obbligatoriamente sentire le Associazioni di cui al comma 1 riguardano:

- a) la programmazione dell'attività;
- b) la definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) l'istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) la definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) la predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

#### **Art. 6**

##### **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Settore Commercio assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Il Responsabile del Servizio Commercio si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive impartite dal Servizio Commercio.

#### **Art. 7**

##### **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6 della Legge regionale 6/2010.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 6/2010.

4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4 della Legge regionale 6/2010.

5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 6/2010.

8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

## **Art. 8**

### **Autorizzazione su posteggi dati in concessione**

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione nei mercati è rilasciata dal Comune ed ha una durata di anni dodici.

2. In sede di prima applicazione, ai sensi di quanto previsto dalla conferenza unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, le concessioni scadute, rinnovate o rilasciate dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data e quindi sino al 7 maggio 2017 compreso;

3. In sede di prima applicazione, ai sensi di quanto previsto dalla conferenza unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 4 luglio 2017 compreso;

4. In sede di prima applicazione, ai sensi di quanto previsto dalla conferenza unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 (8 maggio 2010) e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o di rinnovo.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

7. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici, il codice fiscale e la partita IVA;
- b) numero e data iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
- c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 6/2010;
- d) indicazione del/dei posteggio/i a cui la domanda si riferisce;
- e) estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se posseduta, in scadenza;
- f) indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;
- g) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003.

8. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità e ai relativi punteggi:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

A1) - anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni: 50 punti
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni: 60 punti

A2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

9. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

10. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 8. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

11. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 8 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

12. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali (posteggi



fuori mercato), sono assegnati dal comune con le modalità previste dal presente articolo, considerando le presenze di cui al comma 8 lettera a) quali quelle maturate esclusivamente nei posteggi fuori mercato presenti sul territorio comunale.

13. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.

## **Art. 9**

### **Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 24 della Legge regionale 6/2010 è rilasciata dal Responsabile del Servizio commercio comunale.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 6/2010;
- c) il settore o i settori merceologici;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

4. La domanda deve essere inoltrata con modalità telematiche a mezzo dello sportello unico attività produttive del Comune (SUAP). Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda.

5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Settore Commercio.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Settore Commercio ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui il Settore Commercio non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

## **Art. 10**

### **Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 6/2010.

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

3-bis. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia

diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

## **Art. 11**

### **Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni.**

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Servizio commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Il comune revoca l'autorizzazione:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;

d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive;

g) nel caso in cui il titolare di posteggio fuori mercato risulti assente per un periodo proporzionale alla durata dell'attività prevista nella concessione/autorizzazione (ovvero pari ad un terzo).

4 bis. Il certificato medico, comprovante l'assenza per malattia dell'operatore di cui al comma 4 lettera b del presente articolo, deve pervenire al competente ufficio comunale entro quindici giorni dalla stessa assenza; in caso contrario l'operatore è considerato assente ad ogni effetto di legge.

5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui

all'articolo 21, comma 11 della Legge regionale 6/2010, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

6. Chiunque commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b), o viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, o esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

6 bis. L'abusiva estensione fino ad un terzo della superficie autorizzata è punita con la sanzione di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10 della Legge regionale 6/2010, e relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

7-bis. Nella ipotesi di cui al comma 7, si applica il disposto dell'articolo 33, comma 5 della Legge regionale 6/2010. Resta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

## **Art. 12**

### **Indirizzi generali in materia di orari**

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 della Legge regionale 6/2010 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'esercizio dell'attività può essere effettuato in fasce orarie anche diverse rispetto a quelle degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
- b) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;
- c) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

## **Art. 13**

### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

## **Art. 14**

### **Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio.**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

## **Art. 15**

### **Validità delle presenze**

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino regolarmente inseriti nella Carta d'esercizio.

2. Chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.

#### **Art. 16**

##### **Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Comando di Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore Commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

#### **Art. 17**

##### **Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere**

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, nel rispetto della Legge regionale, sentite le associazioni di categoria.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentite le Associazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento

#### **TITOLO II**

##### **DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

#### **Art. 18**

##### **Definizione – Rinvio**

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel

rispetto delle disposizioni di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/8570 del 3 dicembre 2008.

2. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva;
- b) la periodicità;
- c) la localizzazione;
- d) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
- e) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.

5. Il comune può individuare i posteggi in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
- b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
- c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi.

6. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, il comune può, altresì, determinare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori.

#### **Art. 19**

##### **Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo**

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di anni dodici, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 commi 2, 3 e 4 del presente regolamento, in sede di prima applicazione e ai sensi di quanto stabilito dalla conferenza unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012.

2. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio per ogni categoria merceologica, se il numero totale dei posteggi è inferiore o pari a 100.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di tre concessioni di posteggio per ogni categoria merceologica, se il numero totale dei posteggi è superiore a 100.

#### **Art. 20**

##### **Planimetria dei mercati**

1. Presso il Settore Commercio è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato.

#### **Art. 21**

##### **Utilizzo del posteggio e condotta degli operatori**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.
2. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con l'utenza, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole

della convivenza civile. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in alcun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietate grida o schiamazzi. Le uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte dei rivenditori di musica".

## **Art. 22**

### **Dimensioni dei posteggi**

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

2. Nel caso in cui i veicoli utilizzati nell'ambito dell'attività mercatale non vengano collocati all'interno del posteggio, gli stessi dovranno essere collocati al di fuori dell'area mercatale ad una distanza minima di metri 500 dalla stessa e comunque non su marciapiedi o parti della carreggiata.

## **Art. 23**

### **Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato**

1. Prima che il Comune abbia provveduto a pubblicare i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Servizio Commercio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria secondo la procedura descritta all'articolo 8 commi 8, 9 e 10 del presente regolamento.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

## **Art. 24**

### **Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento

dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Servizio Commercio. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

#### **Art. 25**

##### **Messa a disposizione di aree private**

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato all'articolo 8 del presente regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

#### **Art. 26**

##### **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate all'articolo 8 del presente regolamento.

3. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

#### **Art. 27**

##### **Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbona del canone concessorio**

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio di cui all'articolo 7.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

4. La tassa o il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere

corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### **Art. 28**

##### **Revoca della concessione del posteggio**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Servizio Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

#### **Art. 29**

##### **Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione temporanea di cui al comma precedente dovrà rispettare il medesimo settore merceologico del posteggio il cui titolare è temporaneamente assente. Nel caso in cui non vi siano operatori del medesimo settore merceologico, i posteggi potranno essere assegnati ad operatori di altro settore merceologico.

3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato dal Responsabile del Servizio Commercio alle ore 7,40, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

4. L'operatore che occupa temporaneamente il posteggio non occupato dai titolari delle relative concessioni decade dalla graduatoria acquisita quando lo stesso non partecipa all'assegnazione per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi continuativi.

5. Il versamento del relativo canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori ai quali è stato assegnato il posteggio, deve essere effettuato entro il venerdì successivo a quello di effettiva occupazione, pena l'applicazione della sanzione prevista dal regolamento per l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative per violazione a



regolamenti/ordinanze comunali.

6. Non può partecipare all'assegnazione temporanea di posteggi nel mercato l'operatore che risulti titolare di posteggio nel medesimo giorno di mercato (sabato), a meno che non sia titolare di altra autorizzazione ed abbia coadiuvanti e/o dipendenti regolarmente risultanti dalla carta d'esercizio.

### **Art. 30** **Effettuazione di mercati straordinari**

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

Il periodo natalizio va dall' 1 dicembre al 15 gennaio; quello pasquale dal 15 marzo al 30 aprile; quello estivo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di sei.

3. La proposta può essere presentata, per scritto, al Settore Commercio.

a) da almeno dieci operatori su area pubblica;

b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. La proposta, a cura del Settore Commercio, viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale per la decisione.

5. La Giunta Comunale deve decidere entro quindici giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista, a cura del Settore Commercio.

7. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Comunale decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura del Settore Commercio, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

### **Art. 31**

#### **Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari**

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte, per singolo mercato:

#### **SCHEDA N. 1**

a) Denominazione del mercato: Mercato settimanale;

b) ubicazione: Piazzale Marconi, ora Piazzale Aldo Moro;

c) giorno: sabato;

d) orario dalle operazioni di vendita: dalle 8.00, anticipabili qualora l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi cessi prima di tale orario, alle ore 13.00;

e) orario per l'accesso e la sistemazione delle attrezzature di vendita: dalle 6.30 alle 7.30. Entro

le ore 7.30, i titolari devono essere presenti; in caso contrario il personale incaricato procederà all'assegnazione del posteggio;

f) entro le ore 14.00 l'area deve essere sgombra e ciascun operatore deve provvedere alla pulizia del posteggio avuto in concessione rispettando le seguenti disposizioni:

1. tutti i rifiuti (involucri, cassette ecc.) dovranno essere depositati al termine dell'orario del mercato nell'apposito cassone;
2. tutti gli scarti di carattere alimentare (verdure, frutta ecc.) dovranno essere depositati nell'apposito contenitore;

g) l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati viene effettuata a partire dalle ore 7.40 secondo le modalità di cui all'art. 29 del presente regolamento;

h) superficie complessiva del mercato: mq 9.000;

i) totale posteggi: n. 105, di cui:

n. 22 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;

n. 81 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;

n. 2 riservati ai produttori agricoli;

l) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato A) nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

### **TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 32**

##### **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. L'operatore è tenuto ad avere con sé il titolo autorizzatorio.

4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

5. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento non può esercitare

l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

6. In tutte le vie del Comune, tranne in Via Marconi, Via Gregorini, Via Tadini, Piazza 13 Martiri, Piazza Garibaldi, Via Paglia, Via del cantiere, Via delle baracche, Via S. Maria, Via Brighenti, Via Gramsci, Via Matteotti, Via Mazzini, Via Cavour, Vicolo Fossa, Vicolo Santa Chiara, Via Zitti, Vicolo Gaioncelli, Vicolo S. Antonio, Vicolo del Porto, è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 60 minuti per l'esercizio dell'attività. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

### **Art. 33**

#### **Divieti**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, per motivi di viabilità e traffico limitato di alcune zone individuate, è vietato nelle seguenti strade:

– Via Marconi, Via Gregorini, Via Tadini, Piazza 13 Martiri, Piazza Garibaldi, Via Paglia, Via del cantiere, Via delle baracche, Via S. Maria, Via Brighenti, Via Gramsci, Via Matteotti, Via Mazzini, Via Cavour, Vicolo Fossa, Vicolo Santa Chiara, Via Zitti, Vicolo Gaioncelli, Vicolo S. Antonio, Vicolo del Porto.

### **Art. 34**

#### **Determinazione degli orari**

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è il seguente: dalle ore 7.00 alle ore 20.00

### **Art. 35**

#### **Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari.**

#### **Divieti**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, 33 e 34 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

## **TITOLO IV**

### **POSTEGGI FUORI MERCATO**

### **Art. 36**

#### **Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio**

1. I posteggi fuori mercato sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 29 del presente regolamento.

3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

**Art. 37**

**Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato**

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle SCHEDE che seguono che riguardano, ognuna, un singolo posteggio:

**SCHEDA N. 1**

- a) ubicazione del posteggio: area Villaggio Borlezza;
- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale;  
cadenza: settimanale ;  
giornata di svolgimento: mercoledì;
- c) superficie del posteggio: mq 40;
- d) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) generi commercializzati: alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: formaggi e affini;
- g) orario di attività: dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

**SCHEDA N. 2**

- a) ubicazione del posteggio: Villaggio Borlezza;
- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale;  
cadenza: settimanale ;  
giornata di svolgimento: mercoledì;
- c) superficie del posteggio: mq 40;
- d) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) generi commercializzati: alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: frutta e verdura;
- g) orario di attività: dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

**SCHEDA N. 3**

- a) ubicazione del posteggio: Piazzale Cimitero;
- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale;  
cadenza: giornaliera ;
- c) superficie del posteggio: mq 20;
- d) tipo di struttura: chiosco
- e) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- f) generi commercializzati: non alimentari;
- g) generi dei quali è consentita la vendita: fiori, piante;
- h) orario di attività: dalle ore 7.00 alle ore 20.00 ;

**SCHEDA N. 4**

- a) ubicazione del posteggio: Via Bergamo (parcheeggio ENAIP);
- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale;  
cadenza: settimanale ;  
giornata di svolgimento: giovedì;
- c) superficie del posteggio: mq 40;
- d) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) generi commercializzati: alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: formaggi e affini;
- g) orario di attività: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ;

**SCHEDA N. 5**

- a) ubicazione del posteggio: Via Bergamo (parcheggio ENAIP);
- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale;  
cadenza: settimanale ;  
giornata di svolgimento: giovedì;
- c) superficie del posteggio: mq 40;
- d) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) generi commercializzati: alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: frutta e verdura;
- g) orario di attività: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ;

**SCHEDA N. 6**

- a) ubicazione del posteggio: Via Torricella (parcheggio);
- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale;  
cadenza: settimanale ;  
giornata di svolgimento: martedì;
- c) superficie del posteggio: mq 40;
- d) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) generi commercializzati: alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: formaggi e affini;
- g) orario di attività: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ;

**SCHEDA N. 7**

- a) ubicazione del posteggio: Via Torricella (parcheggio);
- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale;  
cadenza: settimanale ;  
giornata di svolgimento: martedì;
- c) superficie del posteggio: mq 40;
- d) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) generi commercializzati: alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: frutta e verdura;
- g) orario di attività: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ;

**SCHEDA N. 8**

- a) ubicazione del posteggio: parcheggio Marinai d'Italia;
- b) periodo di svolgimento dell'attività: stagionale dall'1 marzo al 30 giugno di ogni anno;  
cadenza: settimanale ;  
giornate di svolgimento: domenica e festivi;
- c) superficie del posteggio: mq 20;
- d) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) generi commercializzati: alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: dolciumi;
- g) orario di attività: dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ;

**SCHEDA N. 9**

- a) ubicazione del posteggio: Piazzale Marconi;
- b) periodo di svolgimento dell'attività: stagionale dall'1 marzo al 30 giugno di ogni anno;  
cadenza: settimanale ;  
giornate di svolgimento: domenica e festivi;
- c) superficie del posteggio: mq 24;

- d) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) generi commercializzati: alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: dolciumi;
- g) orario di attività: dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ;

**SCHEDA N. 10**

- a) ubicazione del posteggio: Parcheggio Fanti D'Italia;
- b) periodo di svolgimento dell'attività: stagionale dal 15 ottobre al 15 novembre di ogni anno;  
cadenza: giornaliera ;
- c) superficie del posteggio: mq 20;
- d) riservato a: produttori agricoli;
- e) generi commercializzati: non alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: fiori e piante;
- g) orario di attività: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ;

**SCHEDA N. 11**

- a) ubicazione del posteggio: Piazzale Marconi;
- b) periodo di svolgimento dell'attività: stagionale dall'1 giugno al 30 settembre di ogni anno;  
cadenza: giornaliera ;
- c) superficie del posteggio, mq 20;:
- d) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) generi commercializzati: alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: frutta con somministrazione;
- g) orario di attività: dalle ore 16.00 alle ore 24.00 ;

**SCHEDA N. 12**

- a) ubicazione del posteggio: Piazzale Marconi;
- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale;  
cadenza: settimanale ;  
giornate di svolgimento: domenica e festivi;
- c) superficie del posteggio: mq 12;
- d) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) generi commercializzati: alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: vendita con somministrazione piadina-panini-bibite;
- g) orario di attività: dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ;

**SCHEDA N. 13**

- a) ubicazione del posteggio: Piazzale Cimitero;
- b) periodo di svolgimento dell'attività: stagionale dall'1 ottobre al 15 novembre di ogni anno;  
cadenza: giornaliera;
- c) superficie del posteggio: mq 32;
- d) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) generi commercializzati: non alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: fiori e piante;
- g) orario di attività: dalle ore 7.00 alle ore 20.00 ;

**SCHEDA N. 14**

- a) ubicazione del posteggio: Piazzale Marconi;

- b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale.  
cadenza: settimanale;  
giornate di svolgimento: domenica, festivi e giorni nei quali vi sono ricorrenze particolari.
- c) superficie del posteggio: mq 32;
- d) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) generi commercializzati: non alimentari;
- f) generi dei quali è consentita la vendita: fiori e piante;
- g) orario di attività: dalle ore 8.00 alle ore 22.00;

## **TITOLO V SAGRE**

### **Articolo 38 – Norme di riferimento**

1. Regione Lombardia ha predisposto, con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, le linee guida per la stesura dei regolamenti comunali che, approvati previo parere obbligatorio delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e somministrazione, contengono la disciplina delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6. Il presente titolo, parte integrante del regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, stabilisce i criteri e le regole per lo svolgimento delle sagre come definite dall'art. 16, comma 2, lettera g) della L.R. 6/2010.

### **Articolo 39 – Definizione di sagra**

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, i criteri per lo svolgimento nel territorio comunale di sagre intese quali manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande a carattere accessorio e complementare, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità, nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni.
2. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.

### **Articolo 40 – Organizzatori**

1. Le manifestazioni di cui al precedente art. 44 possono essere organizzate esclusivamente da Enti, Istituzioni, Associazioni o altre forme aggregative, purché senza scopo di lucro, come ad esempio:
  - a) Enti pubblici;
  - b) Enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale, gastronomico, ecc.;

- c) Enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d) Organismi religiosi;
- e) Partiti politici,
- f) Associazioni sindacali.

#### **Articolo 41 – Durata delle manifestazioni**

1. La durata massima di una sagra non può essere superiore a sette giorni consecutivi.
2. Ogni soggetto di cui all'articolo 45 potrà effettuare:
  - a. Una sola sagra per anno solare;
  - b. Due sagre per anno solare purché diversamente denominate e per una durata massima ciascuna di giorni tre.
3. I limiti numerici e temporali di cui ai punti precedenti non si applicano alle manifestazioni organizzate dal Comune di Lovere.

#### **Articolo 42 – programmazione annuale e inserimento nel calendario**

1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 45 devono comunicare entro il primo novembre di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco annuale delle sagre che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta comunale, è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
2. I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare all'Ufficio commercio comunale apposita istanza contenente a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune, i seguenti dati:
  - a. dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
  - b. indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
  - c. tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
  - d. denominazione, ubicazione, date ed orari di svolgimento della manifestazione;
  - e. indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
  - f. indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - g. programma di massima della manifestazione;
  - h. eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
3. La mancata istanza entro il giorno primo novembre di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle fiere e delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.



5. In caso di svolgimento di sagre, come definite all'articolo 44, al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori saranno puniti con la sanzione prevista dall'art. 18 ter comma 3) della L.R. n. 6/2010.
6. L'elenco delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2010, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.

#### **Articolo 43 – Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità**

1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie, sentire il parere della commissione e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di aventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in regione di emergenze o eventi metereologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.
2. In caso di sovrapposizione di due o più richieste di svolgimento di sagre negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
  - a. sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentare tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
  - b. forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.);
  - c. anni di svolgimento della sagra;
  - d. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
  - e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza .

#### **Articolo 44 – Dichiarazione di inizio attività e altre autorizzazioni**

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre possono essere effettuate mediante la presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
2. In occasione di sagre o altre riunioni straordinarie di persone, pur non essendoci l'obbligo del rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali e delle aree, lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti delle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
3. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/ autorizzazione (manifestazione di sorte, installazione di giostre o

giocattoli), le relative istanze dovranno essere presentate prima dell'evento per il rilascio di titolo abilitativo e/o atto di assenso.

4. Le manifestazioni di pubblico spettacolo e di intrattenimento (quali ad es. spettacoli canori o musicali ed intrattenimenti danzanti) dovranno essere autorizzate nel rispetto delle normative vigenti.
5. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

#### **Articolo 45 – Requisiti per l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande**

1. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie a sensi dell'art. 72 L.R. n. 6/2010.
2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.
3. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico- sanitarie.
4. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi dei Reg.(CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.
5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.
6. E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

#### **Articolo 46 – Coinvolgimento di altri operatori**

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere, previa comunicazione, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o quella adiacente la sagra.
2. L'amministrazione comunale può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente

esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zone di decentramento amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti della sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

#### **Articolo 47 – Altre disposizioni per gli organizzatori**

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori – promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio e/o di contributi.
2. La pulizia dell'area della sagra, festa e manifestazione temporanea è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione di rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.
3. S'intendono confermati e applicabili alle sagre il Regolamento per l'utilizzo di Piazzale Fanti d'Italia e il Regolamento per l'utilizzo di energia elettrica per quanto concerne cauzioni e consumi da parte degli organizzatori.
4. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, iva, irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate.

#### **Articolo 48 – Responsabilità**

1. Ad eccezione delle iniziative alle quali l'Amministrazione decida di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari dell'eventuale patrocinio e/o contributo, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

#### **Articolo 49 – Sanzioni specifiche**

1. Fatte salve le sanzioni previste per le specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente titolo sono punite con la sanzione pecuniaria da 500,00 a 3000,00 euro, come previsto dall'articolo 18 ter della L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 10/2016;
2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

### **Articolo 50 – Disposizioni transitorie in materia di sagre**

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le norme di cui all'art. 47 verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell'anno 2017.

## **TITOLO VI SANZIONI**

### **Art. 51**

#### **Violazioni previste dal presente regolamento**

1. Le violazioni alle norme e prescrizioni del presente regolamento, qualora non altrimenti sanzionate da norme statali o regionali, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00 ai sensi e con le modalità previste dal regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative per violazione a regolamenti/ordinanze comunali.

## **TITOLO VII NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

### **Art. 52**

#### **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai

requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

b) prodotti di gastronomia cotti;

c) prodotti della pesca;

d) molluschi bivalvi vivi;

e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di

approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

19. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

20. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;

b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;

c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

22. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'“industria alimentare”, come definita dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

## **A L L E G A T I**

A) Planimetria relativa al mercato